



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 91

Data 16/03/2022

OGGETTO: DIRETTORE GENERALE. SETTORE COORDINAMENTO PARTECIPATE. MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CASA DELLA MEMORIA - CENTRO DI INIZIATIVA E DOCUMENTAZIONE SULLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA, SULLA STRATEGIA DELLA TENSIONE" - ENTE DEL TERZO SETTORE.

L'anno 2022, addì sedici del mese di Marzo alle ore 09:05 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
DELBONO EMILIO	Sindaco	--
CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
CAPRA FABIO	Assessore	Si
COMINELLI MIRIAM	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore anziano	Si
MANZONI FEDERICO	Assessore	Si
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessore	Si

Presiede il Vice Sindaco Laura Castelletti

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

## La Giunta Comunale

Premesso che con deliberazione G.C. n. 1351 del 12.12.2000 è stato disposto di costituire, unitamente agli altri soci fondatori, Provincia di Brescia e Associazione Caduti Strage di Piazza della Loggia - Brescia 28 maggio 1974, l'associazione "Casa della memoria - centro di iniziativa e documentazione sulla strage di Piazza della Loggia, sulla strategia della tensione", approvandone l'atto costitutivo e lo statuto;

Dato atto che nel corso degli anni tale Associazione ha pienamente assolto ai propri fini statutari, offrendo alla comunità occasioni particolarmente significative di sensibilizzazione, riflessione e approfondimento culturale delle tematiche storiche connesse alla strage di Piazza Loggia e alle altre stragi a livello nazionale e internazionale, anche raccogliendo materiale documentario e archivistico per conservarne la memoria;

Preso atto che, con deliberazione n. 473 del 7.10.2020, la Giunta Comunale ha accolto, su proposta dell'Associazione, alcune modifiche statutarie volte principalmente all'acquisizione di requisiti specificati dal D.Lgs. n. 117/2017 necessari per l'iscrizione dell'Associazione nel registro degli Enti del Terzo Settore;

Considerato che, per ottenere l'iscrizione nell'apposito registro, l'Associazione ritiene utile attribuire maggiori poteri all'assemblea dei soci (costituita sia da soci Fondatori che promotori), poteri che erano precedentemente in capo al Consiglio Direttivo sostituito da un Consiglio di Presidenza con minori competenze;

Vista pertanto l'ulteriore proposta di modifica dello Statuto approvata dall'Assemblea dell'Associazione in data 9.12.2021 e ritenuto di accettare le modifiche proposte, come risulta dall'allegato Statuto (allegato A), riportante in barrato le parti eliminate e in grassetto sottolineato le parti aggiunte;

Preso atto che l'Assemblea in particolare assumerà anche le seguenti competenze:

- la definizione degli indirizzi da assegnare al Presidente e al Consiglio di Presidenza in relazione agli interventi annui e all'organizzazione e/o partecipazione ad eventi sul territorio aventi come scopo le finalità previste all'art. 2 c.1 dallo statuto dell'Associazione;
- l'accettazione di lasciti, di depositi e di contributi;
- la determinazione delle modalità per la consultazione del materiale d'archivio e per l'apertura della biblioteca al pubblico;
- l'attribuzione di premi di studio e borse di ricerca;

- la nomina dei membri del Comitato Scientifico;

Precisato inoltre che nello statuto proposto viene inserita la figura del Referente di Archivio con specifici compiti di gestione della documentazione;

Ritenuto di approvare le modifiche proposte, per le motivazioni sopra esposte, come da schema di statuto (allegato A);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 8.3.2022 dal Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di assentire alle modifiche statutarie dell'Associazione "Casa della memoria - centro di iniziativa e documentazione sulla strage di Piazza della Loggia, sulla strategia della tensione" - Ente del Terzo Settore, secondo quanto risultante nello statuto (allegato A), riportante in barrato le parti eliminate e in grassetto sottolineato le parti aggiunte;
- b) di trasmettere il presente provvedimento all'Associazione al fine di poter procedere con l'adozione definitiva dello Statuto e con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore;
- c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

## Allegato A

<b>Testo Approvato con delib. GC 7.10.2020</b>	<b>Testo modificato proposto</b>
<p>STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CASA DELLA MEMORIA - CENTRO DI INIZIATIVA E DOCUMENTAZIONE SULLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA, SULLA STRATEGIA DELLA TENSIONE"- ENTE DEL TERZO SETTORE.</p> <p>ART. 1. - COSTITUZIONE</p> <p>1. Per iniziativa congiunta del Comune di Brescia, della Provincia di Brescia e dell'Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza della Loggia - Brescia 28 maggio 1974 è costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "Casa della memoria - centro di iniziativa e documentazione sulla strage di Piazza della Loggia, sulla strategia della tensione" - Ente del terzo Settore.</p> <p>ART. 2. - SCOPO SOCIALE</p> <p>1. L'associazione ha per fine la ricerca scientifica, l'approfondimento culturale, l'acquisizione di ogni documentazione esistente sugli avvenimenti indicati all'art. 1 in uno spirito di rigorosa analisi storica, al fine di pervenire alla più completa ricostruzione e interpretazione dei fatti e degli eventi della memoria dei secoli xx e XXI.</p>	<p>STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CASA DELLA MEMORIA - CENTRO DI INIZIATIVA E DOCUMENTAZIONE SULLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA, SULLA STRATEGIA DELLA TENSIONE"- ENTE DEL TERZO SETTORE.</p> <p>ART. 1. - COSTITUZIONE</p> <p>1. Per iniziativa congiunta del Comune di Brescia, della Provincia di Brescia e dell'Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza della Loggia - Brescia 28 maggio 1974 è costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "Casa della memoria - centro di iniziativa e documentazione sulla strage di Piazza della Loggia, sulla strategia della tensione" - Ente del terzo Settore.</p> <p>ART. 2. - SCOPO SOCIALE</p> <p>1. L'associazione ha per fine la ricerca scientifica, l'approfondimento culturale, l'acquisizione di ogni documentazione esistente sugli avvenimenti indicati all'art. 1 in uno spirito di rigorosa analisi storica, al fine di pervenire alla più completa ricostruzione e interpretazione dei fatti e degli eventi della memoria dei secoli XX e</p>

2. L'associazione favorisce attività ed iniziative connesse con lo scopo sociale ed in particolare:

- a. attiva collaborazioni positive con altre realtà associative, coordinandone l'attività;
- b. incrementa, anche in collaborazione con altre istituzioni, enti e singoli, la biblioteca e l'archivio di materiale documentario (documenti scritti, testimonianze orali e registrate, audiovisivi, bibliografie, volumi, ecc.) curandone la schedatura;
- c. promuove e cura la pubblicazione dei materiali d'archivio, di studi e ricerche;
- d. istituisce premi di studio e borse di ricerca a favore di studiosi nelle discipline umanistiche e scientifiche;
- e. organizza mostre, convegni di studi e seminari su argomenti di carattere storico, di scienze sociali, politiche ed economiche;
- f. svolge ogni attività culturale rientrante nelle finalità dell'istituzione, ivi comprese lezioni, tavole rotonde, conferenze/dibattito ecc.;
- g. garantisce l'apertura alla cittadinanza ed agli studiosi della propria biblioteca e la consultazione del materiale d'archivio sulla base delle modalità determinate dal Consiglio Direttivo dell'associazione;
- h. favorisce il rapporto con le istituzioni scientifiche e culturali, con l'università e con le scuole di ogni grado al fine di definire specifiche iniziative didattiche e divulgative;

XXI.

2. L'associazione favorisce attività ed iniziative connesse con lo scopo sociale ed in particolare:

- a. attiva collaborazioni positive con altre realtà associative, coordinandone l'attività;
- b. incrementa, anche in collaborazione con altre istituzioni, enti e singoli, la biblioteca e l'archivio di materiale documentario (documenti scritti, testimonianze orali e registrate, audiovisivi, bibliografie, volumi, ecc.) curandone la schedatura;
- c. promuove e cura la pubblicazione dei materiali d'archivio, di studi e ricerche;
- d. istituisce premi di studio e borse di ricerca a favore di studiosi nelle discipline umanistiche e scientifiche;
- e. organizza mostre, convegni di studi e seminari su argomenti di carattere storico, di scienze sociali, politiche ed economiche;
- f. svolge ogni attività culturale rientrante nelle finalità dell'istituzione, ivi comprese lezioni, tavole rotonde, conferenze/dibattito ecc.;
- g. garantisce l'apertura alla cittadinanza ed agli studiosi della propria biblioteca e la consultazione del materiale d'archivio sulla base delle modalità determinate dal Consiglio Direttivo di Presidenza dell'associazione;
- h. favorisce il rapporto con le istituzioni scientifiche e culturali, con l'università e con le scuole di ogni grado al fine di definire specifiche iniziative didattiche e divulgative;

i. organizza direttamente e/o in collaborazione con altri enti e organismi, le iniziative annuali per l'anniversario della strage di Piazza della Loggia e degli eventi della memoria dei secoli XX e XXI, secondo scadenze e formule di promozione e coordinamento ritenute più opportune.

3.L'Associazione non svolge attività strumentali all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 con la conseguenza che non interviene la preclusione prevista da tale norma

#### ART. 3 - SEDE

1. L'associazione ha sede in Brescia, presso Borgo Pietro Wührer civici 55 - 57.

#### ART. 4 - SOCI

1. I soci sono suddivisi in tre categorie:  
a) soci fondatori;  
b) soci promotori;

i. organizza direttamente e/o in collaborazione con altri enti e organismi, le iniziative annuali per l'anniversario della strage di Piazza della Loggia e degli eventi della memoria dei secoli XX e XXI, secondo scadenze e formule di promozione e coordinamento ritenute più opportune.

~~3.L'Associazione non svolge attività strumentali all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 con la conseguenza che non interviene la preclusione prevista da tale norma~~

**3. L'Associazione rientra negli Enti del Terzo settore in quanto rispetta le condizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017**

#### ART. 3 - SEDE

1. L'associazione ha sede in Brescia, presso Borgo Pietro Wührer civici 55 - 57.

**2. L'associazione ha un ufficio di rappresentanza in via San Martino della Battaglia, n. 18.**

#### ART. 4 - SOCI

1. I soci sono suddivisi in tre categorie:  
a) soci fondatori;  
b) soci promotori;

<p>c) soci sostenitori.</p> <p>2. Sono soci fondatori: il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia e l'Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza della Loggia - Brescia 28 maggio 1974.</p> <p>3. Sono soci promotori i seguenti organismi sindacali o associazioni: CGIL, CISL, UIL, ANPI e Fiamme Verdi. Gli stessi verseranno una quota associativa stabilita annualmente dall'assemblea. Il mancato versamento di tale quota associativa comporta la decadenza della qualifica di socio promotore. La decadenza è dichiarata dall'assemblea. I soci promotori hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci fondatori, salvo quanto espressamente indicato nel presente statuto.</p> <p>4. Sono soci sostenitori coloro che facciano richiesta di adesione, concorrano al perseguimento degli scopi dell'associazione e abbiano collaborato attivamente in forma stabile alla promozione e organizzazione degli eventi sulla memoria. La qualifica di socio sostenitore viene acquisita con deliberazione dell'Assemblea dei soci, previo parere favorevole dei soci fondatori. I soci sostenitori versano una quota associativa annua stabilita dall'Assemblea. Il mancato versamento di tale quota associativa</p>	<p>c) soci sostenitori.</p> <p>2. Sono soci fondatori: il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia e l'Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza della Loggia - Brescia 28 maggio 1974.</p> <p>3. Sono soci promotori i seguenti organismi sindacali o associazioni: CGIL, CISL, UIL, ANPI e Fiamme Verdi. Gli stessi verseranno una quota associativa stabilita annualmente dall'assemblea. Il mancato versamento di tale quota associativa comporta la decadenza della qualifica di socio promotore. La decadenza è dichiarata dall'assemblea. I soci promotori hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci fondatori, salvo quanto espressamente indicato nel presente statuto.</p> <p>4. Sono soci sostenitori coloro che facciano richiesta di adesione, concorrano al perseguimento degli scopi dell'associazione e abbiano collaborato attivamente in forma stabile alla promozione e organizzazione degli eventi sulla memoria. La qualifica di socio sostenitore viene acquisita con deliberazione dell'Assemblea dei soci, previo parere favorevole dei soci fondatori. I soci sostenitori versano una quota associativa annua stabilita dall'Assemblea. Il mancato versamento di tale quota associativa</p>
---	---

comporta la decadenza della qualifica di socio sostenitore. La decadenza è dichiarata dall'assemblea.

I soci sostenitori partecipano a titolo consultivo all'assemblea.

5. I soci che intendono recedere dall'associazione devono comunicare per iscritto il loro proposito all'assemblea almeno due mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.

6. L'ammissione di nuovi soci sostenitori avviene su domanda degli interessati. L'Assemblea si pronuncia sull'istanza di ammissione entro 90 giorni, motivandone l'eventuale rigetto.

#### ART. 5 - PATRIMONIO E DOTAZIONE DI GESTIONE

1. L'associazione ha un proprio patrimonio e un fondo iniziale di dotazione costituito da:

a. Un conferimento di EURO 12.911,42 da parte del Comune di Brescia;

b. Un conferimento di EURO 12.911,42 da parte della Provincia di Brescia;

c. Un conferimento da parte dell'Associazione Familiari di materiale documentario e del patrimonio artistico in suo possesso.

comporta la decadenza della qualifica di socio sostenitore. La decadenza è dichiarata dall'assemblea.

I soci sostenitori partecipano a titolo consultivo all'assemblea.

5. I soci che intendono recedere dall'associazione devono comunicare per iscritto il loro proposito all'assemblea almeno due mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.

6. L'ammissione di nuovi soci sostenitori avviene su domanda degli interessati. L'Assemblea si pronuncia sull'istanza di ammissione entro 90 giorni, motivandone l'eventuale rigetto.

#### ART. 5 - PATRIMONIO E DOTAZIONE DI GESTIONE

1. L'associazione ha un proprio patrimonio e un fondo iniziale di dotazione costituito da:

a. Un conferimento di EURO 12.911,42 da parte del Comune di Brescia;

b. Un conferimento di EURO 12.911,42 da parte della Provincia di Brescia;

c. Un conferimento da parte dell'Associazione Familiari di materiale documentario e del patrimonio artistico in suo possesso.

2. Il patrimonio e il fondo iniziale di dotazione possono essere aumentati tramite ulteriori conferimenti nelle forme di legge;

3. L'associazione può accettare:

a) sussidi, erogazioni e sovvenzioni che pervenissero annualmente o una tantum con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

b) beni mobili ed immobili, libri, documenti, fotografie, materiale iconografico e fotografico, audiovisivi, erogazioni di qualsiasi specie, che pervenissero all'associazione a qualsiasi titolo;

4. L'associazione per l'adempimento dei suoi compiti dispone annualmente di un fondo di gestione costituito da:

a. reddito del patrimonio;

b. sussidi ed erogazioni che pervengano all'associazione da enti o da privati che non siano destinati al patrimonio o ad incremento dello stesso;

c. quote associative, contribuzioni annuali deliberate da enti pubblici o dagli associati;

d. diritti di riproduzione delle opere di proprietà dell'associazione

e. proventi di speciali iniziative promosse dall'associazione.

5. L'associazione può accettare materiale, della stessa natura di quello indicato al comma 3) punto b, anche in forma di deposito

2. Il patrimonio e il fondo iniziale di dotazione possono essere aumentati tramite ulteriori conferimenti nelle forme di legge.

3. L'associazione può accettare:

a) sussidi, erogazioni e sovvenzioni che pervenissero annualmente o una tantum con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

b) beni mobili ed immobili, libri, documenti, fotografie, materiale iconografico e fotografico, audiovisivi, erogazioni di qualsiasi specie, che pervenissero all'associazione a qualsiasi titolo.

4. L'associazione per l'adempimento dei suoi compiti dispone annualmente di un fondo di gestione costituito da:

a. reddito del patrimonio;

b. sussidi ed erogazioni che pervengano all'associazione da enti o da privati che non siano destinati al patrimonio o ad incremento dello stesso;

c. quote associative, contribuzioni annuali deliberate da enti pubblici o dagli associati;

d. diritti di riproduzione delle opere di proprietà dell'associazione;

e. proventi di speciali iniziative promosse dall'associazione.

5. L'associazione può accettare materiale, della stessa natura di quello indicato al comma 3) punto b, anche in forma di deposito

temporaneo espressamente indicato come tale;

6. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

2. A tali organi non viene riconosciuto alcun compenso, tranne il rimborso spese debitamente documentato.

#### ART. 7 -ASSEMBLEA - COSTITUZIONE E COMPETENZE

1. L'assemblea è formata in sede deliberativa dai soci fondatori, e promotori ed è convocata dal Presidente.

2. Gli enti partecipano all'assemblea in

temporaneo espressamente indicato come tale.

6. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- ~~c) il Consiglio Direttivo;~~
- c) **il Consiglio di Presidenza;**
- d) **il Comitato Scientifico;**
- e) **il Revisore dei Conti.**

2. A tali organi non viene riconosciuto alcun compenso, tranne il rimborso spese debitamente documentato.

#### ART. 7 -ASSEMBLEA - COSTITUZIONE E COMPETENZE

1. L'assemblea è formata in sede deliberativa dai soci fondatori e promotori ed è convocata dal Presidente.

2. Gli enti partecipano all'assemblea in

persona del loro legale rappresentante o di altra persona dagli stessi delegata o designata a rappresentarli in forma stabile.

3. Sono di competenza dell'assemblea:

a) ogni modifica del presente statuto, previo consenso unanime dei soci fondatori;  
b) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo con esclusione del Presidente;

c) la nomina e la revoca del revisore dei conti;

d) l'ammissione dei soci sostenitori;

e) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale;

f) la determinazione delle quote associative e dei contributi annuali dovuti dai soci fondatori nonché delle quote associative dovute dai soci promotori e sostenitori sulla base dei programmi elaborati dal Consiglio Direttivo;

persona del loro legale rappresentante o di altra persona dagli stessi delegata o designata a rappresentarli in forma stabile.

3. Sono di competenza dell'assemblea:

a) ogni modifica del presente statuto, previo consenso unanime dei soci fondatori;  
b) la nomina e la revoca dei membri del ~~Consiglio Direttivo con esclusione del~~ Presidente

**Consiglio di Presidenza, di cui almeno due scelti tra i soci fondatori, nonché del Presidente;**

c) la nomina e la revoca del revisore dei conti;

d) l'ammissione dei soci sostenitori;

e) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale;

f) la determinazione delle quote associative e dei contributi annuali dovuti dai soci fondatori nonché delle quote associative dovute dai soci promotori e sostenitori sulla base dei programmi elaborati dal Consiglio ~~Direttivo~~ **di Presidenza;**

**g) gli indirizzi da assegnare al Presidente e al Consiglio di Presidenza in relazione agli interventi annui e all'organizzazione e/o partecipazione ad eventi sul territorio aventi come scopo quello di cui all'art. 2, comma 1 del presente Statuto;**

**h) l'accettazione di lasciti, di depositi e di contributi;**

**i) la determinazione delle modalità per la consultazione del materiale d'archivio e per**

g) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione, previo consenso unanime dei soci fondatori.

#### ART. 8 - ASSEMBLEA- FUNZIONAMENTO

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria è convocata entro il 31 ottobre di ogni anno, per approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo ed il conto consuntivo dell'anno precedente.

3. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero sia richiesta da almeno tre soci di cui almeno due soci fondatori che hanno comunque l'onere di indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

4. L'assemblea si riunisce di norma, nella sede, dell'associazione.

l'apertura della biblioteca al pubblico;

j) l'attribuzione di premi di studio e borse di ricerca;

~~g)~~ k) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione, previo consenso unanime dei soci fondatori;

l) la nomina dei membri del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 14.

#### ART. 8 - ASSEMBLEA- FUNZIONAMENTO

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria è convocata entro il 31 ottobre di ogni anno, per approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo ed il conto consuntivo dell'anno precedente e per definire gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'associazione per l'anno successivo.

3. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio ~~Direttivo~~ di Presidenza lo ritenga opportuno, ovvero sia richiesta da almeno tre soci di cui almeno due soci fondatori che hanno comunque l'onere di indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

4. L'assemblea si riunisce, di norma, nella sede dell'associazione. Potrà svolgersi anche attraverso sistemi di collegamento a distanza, purchè sia riconoscibile il soggetto

5. Per la validità della costituzione dell'assemblea occorre la presenza di almeno due soci fondatori e di almeno la metà dei soci promotori.

6. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, purché in esso sia ricompreso il voto favorevole di almeno due soci fondatori.

7. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

#### ART. 9 - PRESIDENTE - COMPETENZE

1. Il Presidente dura in carica quattro anni, è rieleggibile ed è nominato dall'Assemblea tra i soci fondatori anche con il criterio della rotazione.

2. Per tale carica non è prevista alcuna indennità.

3. Il Presidente:

#### partecipante.

5. Per la validità della costituzione dell'assemblea occorre la presenza di almeno due soci fondatori e di almeno ~~la metà~~ **tre** soci promotori.

6. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, purché in esso sia ricompreso il voto favorevole di almeno due soci fondatori.

7. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, **da inviare tramite pec o posta elettronica ordinaria,** contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

#### **8. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto verbale.**

#### ART. 9 - PRESIDENTE - COMPETENZE

1. Il Presidente dura in carica quattro anni, è rieleggibile ed è nominato dall'Assemblea tra i soci fondatori anche con il criterio della rotazione.

2. Per tale carica non è prevista alcuna indennità.

3. Il Presidente:

a. Rappresenta l'associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;  
b. Convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle deliberazioni.

4. L'assemblea può nominare un Vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero fisso di 8 componenti come di seguito indicato: un componente nominato dal Comune di Brescia, un componente nominato dalla Provincia di Brescia, un componente nominato dall'associazione Familiari dei Caduti, un componente nominato dall'ANPI, un componente nominato dalle Fiamme Verdi, un componente nominato dalla CGIL, un componente nominato dalla CISL, un componente nominato dalla UIL.

Per tali cariche non è prevista alcuna indennità.

2. I componenti del Consiglio Direttivo

a. Rappresenta l'associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;  
b. Convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo **di Presidenza** e provvede alla esecuzione delle deliberazioni.

4. L'assemblea può nominare un Vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO **DI**  
**PRESIDENZA**- COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

~~1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero fisso di 8 componenti come di seguito indicato: un componente nominato dal Comune di Brescia, un componente nominato dalla Provincia di Brescia, un componente nominato dall'associazione Familiari dei Caduti, un componente nominato dall'ANPI, un componente nominato dalle Fiamme Verdi, un componente nominato dalla CGIL, un componente nominato dalla CISL, un componente nominato dalla UIL. Per tali cariche non è prevista alcuna indennità~~

**1. Il Consiglio di Presidenza è composto da n. 3 componenti, nominati dall'Assemblea, di cui almeno due scelti tra i soci fondatori.**

2. Per tali cariche non è prevista alcuna indennità.

~~2.~~**3.** I componenti del Consiglio Direttivo **di**

durano in carica quattro anni e sono rinominabili.

3. Il componente del Consiglio Direttivo che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dall'assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni quattro mesi.

5. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi interviene almeno la maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni vanno approvate a maggioranza dei presenti.

#### ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non demandati all'assemblea, utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Presidenza durano in carica quattro anni e sono rinominabili.

~~3.~~ 4 Il componente del Consiglio ~~Direttivo~~ di Presidenza che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dall'assemblea.

~~4.5~~ Il Consiglio ~~Direttivo~~ di Presidenza è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni quattro mesi.

~~5.6~~ Le adunanze del Consiglio ~~Direttivo~~ di Presidenza sono valide se vi interviene almeno la maggioranza dei componenti.

~~6.7~~ Le deliberazioni vanno approvate a maggioranza dei presenti.

8. Di ogni riunione del Consiglio viene redatto verbale.

#### ART. 11 - CONSIGLIO ~~DIRETTIVO~~ DI PRESIDENZA - COMPETENZE

1. Il Consiglio ~~Direttivo~~ di Presidenza è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non demandati all'assemblea, utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. In particolare:
- a) approva il piano di attività;
  - b) dispone l'impiego di fondi;
  - c) nomina i componenti del Comitato scientifico di cui all'art. 13 conformemente alle designazioni dei tre soci fondatori;
  - d) delibera l'accettazione di lasciti, di depositi, di contributi e su ogni affare attinente alla gestione dell'associazione;
  - e) determina le modalità per la consultazione del materiale d'archivio e per l'apertura della biblioteca al pubblico;
  - f) attribuisce premi di studio e borse di ricerca.

ART. 12 - IL SEGRETARIO - NOMINA E COMPETENZA

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

2.

2. Il Segretario ha i seguenti compiti specifici:

a. provvedere alla gestione amministrativa e operativa dell'associazione e all'organizzazione e promozione delle singole iniziative culturali, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, avvalendosi delle necessarie collaborazioni su conforme parere del Consiglio

2. In particolare:
- a) approva il piano di attività, **da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;**
  - b) dispone l'impiego di fondi;
  - ~~nomina i componenti del Comitato scientifico di cui all'art. 13 conformemente alle designazioni dei tre soci fondatori;~~
  - ~~d) delibera l'accettazione di lasciti, di depositi, di contributi e su ogni affare attinente alla gestione dell'associazione;~~
  - ~~e) determina le modalità per la consultazione del materiale d'archivio e per l'apertura della biblioteca al pubblico;~~
  - c) nomina e/o revoca il Segretario e/o il Referente di Archivio, qualora ritenuto necessario e ne determina l'eventuale compenso.**

~~f) d)~~ attribuisce premi di studio e borse di ricerca.

ART. 12 - IL SEGRETARIO - NOMINA E COMPETENZA

1. Il Segretario **può** essere nominato **e/o revocato** dal Consiglio Direttivo **di Presidenza, dandone comunicazione all'Assemblea.**

2. Il Segretario ha i seguenti compiti specifici:

a. provvedere alla gestione amministrativa e operativa dell'associazione e all'organizzazione e promozione delle singole iniziative culturali, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta

Direttivo;

b. dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

3. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo con funzioni di segreteria.

attuazione, avvalendosi delle necessarie collaborazioni su conforme parere del Consiglio ~~Direttivo~~ **di Presidenza**;

b. dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e del Consiglio ~~Direttivo~~ **di Presidenza**, nonché agli atti del Presidente.

3. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio ~~Direttivo~~ **di Presidenza** con funzioni di segreteria.

**Art. 13 - ARCHIVIO E REFERENTE DI ARCHIVIO - NOMINA E COMPETENZA**

**1. L'Archivio è gestito da un referente nominato e/o revocato dal Consiglio di Presidenza, sentito il parere dell'Assemblea.**

**2. Il Referente di Archivio ha i seguenti compiti:**

**a. è responsabile della gestione della documentazione di Casa della Memoria; in particolare cura la raccolta, la gestione e garantisce la consultazione dei fondi in ottemperanza delle norme che regolano i beni culturali;**

**b. provvede alla gestione dell'Archivio predisponendo i mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, avvalendosi delle necessarie collaborazioni su conforme parere del Consiglio ~~Direttivo~~ di Presidenza;**

ART. 13 - COMITATO SCIENTIFICO - COMPOSIZIONE E  
COMPETENZE

1. E' formato da tre componenti nominati dal Consiglio Direttivo su designazione dei tre soci fondatori (uno ciascuno) e scelti tra studiosi esperti della materia.

2. E' convocato dal Presidente, il quale, assicura il coordinamento delle proposte e delle osservazioni formulate, in attuazione del piano di attività del Consiglio Direttivo.

3. I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e possono beneficiare di un compenso stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - REVISIONE DEI CONTI - NOMINA E  
COMPETENZE

1. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

2. Il revisore dei conti:

a. controlla l'amministrazione dell'Associazione;

**c. partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione.**

ART. ~~13~~ **14** - COMITATO SCIENTIFICO -  
COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. **Il Comitato Scientifico** è formato da tre componenti nominati ~~dal Consiglio Direttivo~~ **dall'Assemblea** su designazione **indicazione** dei tre soci fondatori (uno ciascuno) e scelti tra studiosi esperti della materia.

2. E' convocato dal Presidente, il quale, assicura il coordinamento delle proposte e delle osservazioni formulate, in attuazione del piano di attività del Consiglio ~~Direttivo~~ **di Presidenza**.

3. I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. ~~e possono beneficiare di un compenso stabilito dal Consiglio Direttivo~~

ART. 14 **15** - REVISIONE DEI CONTI - NOMINA E  
COMPETENZE

1. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea, dura in carica quattro anni, **fino all'approvazione del bilancio d'esercizio** ed è rieleggibile.

2. Il revisore dei conti:

b. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto

c. accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci e dei conti secondo le risultanze delle scritture contabili;

d. accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'associazione;

e. può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo;

f. può assistere alle sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. Il revisore dei conti deve adempiere al proprio dovere con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

4. Per quanto sopra non indicato si applicano le disposizioni previste in tema di collegio sindacale dal codice civile per le società per azioni.

#### ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vengono predisposti dal segretario, esaminati dal Consiglio Direttivo e proposti dallo stesso all'Assemblea per la definitiva approvazione.

a. controlla l'amministrazione dell'Associazione;

b. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

c. accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci e dei conti secondo le risultanze delle scritture contabili;

d. accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'associazione;

e. può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo;

f. può assistere alle sedute dell'assemblea e del Consiglio ~~Direttivo~~ **di Presidenza.**

3. Il revisore dei conti deve adempiere al dovere con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

4. Per quanto sopra non indicato si applicano le disposizioni previste in tema di collegio sindacale dal codice civile per le società per azioni.

#### ART. ~~15~~ **16** - ESERCIZIO SOCIALE

1. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vengono predisposti dal segretario, **ove nominato, e in sua mancanza dal**

2. Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo che la legge disponga diversamente.

Presidente, esaminati dal Consiglio ~~Direttivo~~  
di Presidenza e proposti dallo stesso all'Assemblea per la definitiva approvazione.

2. Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. ~~16~~ 17 - SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo che la legge disponga diversamente.